

SCHEMA DI CONTRATTO
“NUOVO SISTEMA DI MOBILITÀ CONDIVISA BASATO SU SERVIZI INNOVATIVI”
PER L’AREA INTERNA DEL BASSO APPENNINO PESARESE E ANCONETANO

Il presente Contratto di servizio (di seguito nominato per brevità “Contratto”) è sottoscritto tra:

Unione Montana del Catria e Nerone, in persona del _____, nel seguito individuata anche come “Ente Affidante” da una parte

e

..... nella persona di, nel seguito individuata anche come “Affidatario” dall’altra

Premesso che

[...]

Le Parti come sopra individuate convengono e stipulano quanto segue

PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di servizio, di seguito denominato per brevità anche “Contratto”.

Art. 2 (Oggetto)

1. Il presente Contratto disciplina i rapporti tra l’Ente affidante e l’Affidatario in merito all’esercizio, all’adeguamento ed allo sviluppo del servizio di trasporto chiamata nell’ambito del territorio dell’Area interna del Basso Appennino Pesarese e Anconetano (Comuni di Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Piobbico, Frontone, Serra Sant’Abbondio, Arcevia e Sassoferrato) nonché il territorio circostante dove sono localizzati importanti poli di offerta di servizi. Il Regolamento del servizio, in virtù dell’offerta presentata dall’Affidatario, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto (Annesso 1).
2. È attribuita all’Affidatario la titolarità del corrispettivo definito nella presente sede. L’importo del corrispettivo è comprensivo degli ulteriori elementi meglio evidenziati nel successivo Art. 4 (“Obblighi dell’Ente Affidante”).

Art. 3 (Durata dell’affidamento)

1. Le condizioni stabilite nel presente Contratto si intendono efficaci con decorrenza dal _____ e avranno effetto per i successivi 2 anni, fino al _____.
2. Alla scadenza del periodo di durata indicato nel presente articolo, l’Affidatario, su richiesta dell’Ente affidante e previa formalizzazione dei necessari atti amministrativi, è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio alle medesime condizioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del presente Contratto.

PARTE SECONDA
OBBLIGHI DELL'ENTE AFFIDANTE E DELL'AFFIDATARIO

Art. 4 (Obblighi dell'Ente affidante)

1. In virtù del presente Contratto, l'Ente affidante corrisponderà all'Affidatario quale corrispettivo per l'erogazione dei servizi e l'adempimento degli obblighi dallo stesso derivanti un corrispettivo annuo per la copertura dei costi fissi per l'esercizio dei servizi di trasporto di € _____ + IVA, nonché un corrispettivo unitario chilometrico in € _____/vett*km + IVA.
2. Eventuali conguagli dei corrispettivi spettanti, nei casi di modifiche al Regolamento del servizio di cui al successivo Art. 9, saranno calcolati sulla base del corrispettivo unitario chilometrico.
3. Il corrispettivo annuo è erogato dall'Ente affidante, in ragione dei servizi della rete di competenza, con rate quattro (trimestrali), entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione di fattura, previa acquisizione della documentazione di regolarità contributiva, nonché dei rendiconti mensili delle percorrenze effettuate. Ciascuna rata è liquidata per un ammontare pari al 95% (novantacinque per cento) del corrispettivo mensile a preventivo, salvo conguaglio effettuato con cadenza annuale, in relazione alle verifiche periodiche, con particolare riguardo alle fattispecie di cui agli Artt. 9, 10 e 18 del presente Contratto.
4. In ciascuna fattura è operata la ritenuta dell'0,5% (zero virgola cinque per cento) sull'importo netto dovuto, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. lgs. 36/2023 che verrà liquidata con le medesime modalità previste al precedente punto 3, previo accertamento annuale della regolarità del servizio reso e acquisizione del documento unico di regolarità contributiva e di regolarità fiscale.
5. L'Ente affidante riconoscerà all'Affidatario gli interessi per ritardato pagamento da calcolare in base al tasso legale al momento vigente dalla data di scadenza del pagamento al saldo.
6. Il corrispettivo verrà revisionato sulla scorta del tasso di inflazione programmato. In alternativa all'incremento del corrispettivo sulla base del tasso di inflazione l'Ente affidante, d'intesa con l'Affidatario, potrà, a propria discrezione, procedere alla razionalizzazione dei servizi affidati che prevedano la riduzione del servizio da svolgere per compensare l'incremento dei costi di produzione.
7. L'Ente affidante, in conformità alla programmazione locale, si adopererà per realizzare gli interventi necessari per il miglioramento delle condizioni di espletamento del servizio da parte dell'Affidatario.
8. Le parti si danno reciprocamente atto che l'eventuale adeguamento ISTAT del corrispettivo di cui al presente punto, il cui criterio l'Ente Affidante si riserva di ridefinire anche ricorrendo alla razionalizzazione dei servizi, non sarà in ogni caso superiore alla misura massima del 75%.

Art. 5 (Tracciabilità dei flussi finanziari e obblighi in materia contabile)

1 Con la sottoscrizione del presente contratto l'Affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dagli art.94 e 95 del D.lgs. n.36/2023 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

2 Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c. Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente bancario dedicato all'incasso è il seguente:

a) IBAN acceso presso

b) generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto:

----- ed unico ad operare sul conto - nato a il residente a - Codice Fiscale

3. Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore e previa comunicazione. Le fatture devono riportare, l'oggetto delle prestazioni rese, il titolo del progetto, il canale di finanziamento nonché il codice CIG e CUP.

4 L'Affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'ente committente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo per la Provincia di Pesaro e Urbino delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. L'Affidatario è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dall'Amministrazione conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022 e successive. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative all'Intervento e per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse.

Art. 6 (Obblighi dell'Affidatario)

1. L'Affidatario è tenuto ad espletare i servizi di trasporto secondo il Regolamento del servizio, nel rispetto dei principi e degli standard qualitativi minimi di cui all'Annesso 2 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Il Regolamento del servizio comprende esclusivamente le corse per servizio al pubblico. La stima dei veic*km anno del servizio di trasporto è pari a massimo 160.065.
3. L'Affidatario è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi, svolte direttamente o avvalendosi di soggetti terzi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare:
 - a) della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, degli impianti propri, in dotazione o in uso esclusivo, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
 - b) della manutenzione ordinaria e straordinaria del parco mezzi;
 - c) dell'adozione, nell'espletamento del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessari per garantire la sicurezza dei viaggiatori e l'incolumità del personale addetto all'espletamento del servizio;
 - d) dell'informazione all'utenza come stabilito dall'Art. 14 del presente Contratto;
 - e) dell'adozione di un sistema di monitoraggio che soddisfi i requisiti e le esigenze conoscitive dell'Ente affidante;
 - f) della trasmissione allo stesso Ente delle informazioni secondo le periodicità, gli schemi e gli standard indicati al successivo Art. 17.
4. L'Affidatario è altresì responsabile della realizzazione del nuovo portale web e della nuova App e delle relative attività accessorie, quali manutenzione e aggiornamento, definiti anche in relazione al Progetto di sviluppo presentato dall'Affidatario.

Art. 7 (Vigilanza)

1. Anche in base a quanto previsto dalla vigente legislazione regionale, l'Ente affidante provvede ad effettuare i controlli sui servizi, con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza.
2. L'Affidatario è tenuto a consentire e ad agevolare il concreto espletamento dell'attività di vigilanza dell'Ente affidante, fornendo la necessaria collaborazione.

Art. 8 (Comitato Tecnico)

1. Al fine di gestire proficuamente il servizio, nello spirito di collaborazione, si stabilisce con il presente Contratto di istituire entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione dello stesso un Comitato Tecnico avente natura paritetica, al quale partecipano:
 - due rappresentanti dell'Ente affidante;
 - due rappresentanti dell'Affidatario.
2. Il Comitato viene convocato dal Dirigente competente dell'Ente affidante anche su richiesta dell'Affidatario. Le funzioni di segreteria sono svolte da uno dei due rappresentanti dell'Ente affidante;
3. Il Comitato svolge, in particolare, le seguenti attività:
 - a) valutazioni delle varianti al servizio;
 - b) assistenza alle parti nella gestione e nel monitoraggio;
 - c) valutazioni di eventuali richieste e proposte di modifica ed adeguamento dei servizi;
 - d) valutazioni circa la gestione del sistema dei premi e delle sanzioni;
 - e) ogni altra valutazione in ordine alla gestione ed all'esecuzione degli obblighi e delle condizioni stabiliti nel presente Contratto;
 - f) valutazioni circa i risultati comunicati nei Rapporti semestrali dei servizi di cui all'Art. 17.
4. Il Comitato può avvalersi della collaborazione di esperti in materia di mobilità e trasporto pubblico. Tali esperti sono nominati dal Comitato stesso e l'Ente Affidante e l'Affidatario concorrono in pari misura alla copertura dei relativi oneri.
5. La partecipazione ai lavori del Comitato non comporta riconoscimenti di compensi o gettoni di presenza.

Art. 9 (Flessibilità del Regolamento del servizio)

1. L'Affidatario, anche su richiesta dell'Ente affidante e comunque su approvazione del medesimo, può apportare modifiche al Regolamento del servizio, informando tempestivamente ed in modo appropriato l'utenza, al fine di consentire una tempestiva razionalizzazione del servizio e una migliore corrispondenza dello stesso alle esigenze dell'utenza.
2. Il Regolamento del servizio è soggetto a modifica su richiesta dell'Ente affidante per esigenze di servizio, su richiesta dell'Affidatario e comunque per comprovate esigenze di pubblica utilità, eventi straordinari ed imprevedibili.
3. Il Regolamento del servizio è soggetto a modifica su richiesta dell'Ente affidante per esigenze di pubblica utilità, ai sensi di quanto previsto al precedente comma, in qualunque momento e per tutto il corso del periodo di durata delle condizioni di cui al presente Contratto. Le modificazioni, in termini di numero massimo di vett*km annue, non possono superare, per ciascun anno, il 1,5% (unovirgolacinque per cento) del totale delle percorrenze annue.
4. La decisione dell'Ente Affidante di voler addivenire ad una modifica del Regolamento del servizio nell'ipotesi di cui al precedente comma deve essere comunicata in forma scritta dall'Ente Affidante all'Affidatario, con l'indicazione della data di decorrenza delle richieste modifiche. Entro 15 giorni dal ricevimento, da parte dell'Affidatario, della comunicazione di cui al precedente periodo, l'Affidatario medesimo provvede alla predisposizione e all'invio all'Ente affidante di una proposta di Regolamento del servizio modificato secondo le indicazioni.

Qualora l'Ente Affidante ritenga la proposta conforme alle proprie richieste, il Documento così elaborato costituisce il nuovo Regolamento del servizio, che diviene parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Qualora le esigenze di adeguamento del servizio indicate al precedente comma 2, rappresentate dall'Ente affidante, comportino una variazione annua in aumento delle percorrenze massime stimate contenuta in un massimo del 6% (sei per cento) nei due anni di efficacia delle condizioni di cui al presente Contratto, il corrispettivo spettante, dedotta la percentuale di variazione di cui al comma 3,

è rideterminato applicando alla variazione delle percorrenze il corrispettivo unitario in ragione di € _____ (Euro _____) per vett*km.

5. Nel caso di eventi di forza maggiore quali calamità naturali, terremoti, sommosse o comunque eventi non prevedibili e non imputabili alle parti, previo assenso dell'Ente affidante, l'Affidatario può temporaneamente interrompere o ridurre i servizi, ovvero svolgerli anche con modalità sostitutive. L'Affidatario è tenuto altresì a comunicare all'Ente affidante, al più tardi entro le ventiquattro ore successive, qualsiasi sospensione o variazione di esercizio. L'utenza deve essere informata tempestivamente ed in modo appropriato.

Art. 10 (Interruzione dei servizi)

1. L'esecuzione dei servizi non può essere né interrotta né sospesa dall'Affidatario salvo cause ed eventi di cui al precedente Art. 9.
2. In caso di mancata esecuzione del servizio da parte dell'Affidatario per cause diverse da quelle richiamate nel precedente comma 1, l'Ente affidante, ferma restando la decadenza dell'Affidatario dall'affidamento ai sensi del successivo Art. 19, attua le procedure necessarie per garantire, in ogni caso, l'erogazione del servizio, con rivalsa sull'Affidatario per le spese sostenute.
3. L'Affidatario garantisce, altresì, la relativa comunicazione all'Ente e all'utenza.

Art. 11 (Obblighi inerenti al personale)

1. È a carico dell'Affidatario ogni onere amministrativo, previdenziale ed assistenziale relativo ai dipendenti.
2. L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.
3. L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 119 del D.lgs. n.36/2023. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Affidatario per l'esecuzione dei servizi, nei modi, termini e misura previsti dal D.lgs. 36/2023 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023.
4. Al servizio pubblico oggetto del presente Contratto dovranno adibirsi esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla mansione in base alla normativa vigente e comunque muniti di patente adeguata al mezzo alla cui guida sono destinati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L'elenco di detti conducenti sarà comunicato dall'Affidatario all'Ente affidante entro 20 (venti) giorni dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.
5. I conducenti, e comunque tutto il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con i clienti debbono indossare, mantenendola sempre in perfetto stato, speciale divisa sociale e apposito cartellino di riconoscimento.
6. L'Affidatario deve periodicamente, con frequenza annuale, trasmettere all'Ente Affidante l'elenco aggiornato del personale addetto al servizio, comprensivo delle eventuali variazioni intervenute.
7. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo da parte dell'Affidatario comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.

Art. 12 (Parco mezzi)

1. Per garantire il regolare svolgimento dei servizi oggetto del presente Contratto l'Affidatario utilizza il parco mezzi composto da mezzi propri, così come definito nell'Annesso 3 al presente Contratto.
2. L'impresa affidataria è obbligata a prevedere sui veicoli, conformemente a quanto previsto dagli atti di gara e dalla propria offerta, sistemi utili a verificare la posizione dei veicoli durante il trasporto.

3. L’Affidatario è tenuto a trasmettere con cadenza semestrale all’Ente affidante l’elenco aggiornato comprendente tutti i veicoli utilizzati per l’esercizio dei servizi di trasporto affidati, ivi compresi i veicoli di riserva. L’elenco dovrà altresì contenere rapporti sugli eventuali incidenti e/o danni.
4. L’Affidatario deve procedere alla sostituzione dei mezzi temporaneamente non disponibili con altri autorizzati, di cui abbia disponibilità nel rispetto delle vigenti prescrizioni legislative e regolamentari, aventi analoghe caratteristiche tecniche, senza che questo comporti ulteriori obblighi per l’Ente affidante.
5. L’Affidatario svolge i servizi oggetto del presente Contratto con i mezzi autorizzati di cui ai precedenti commi, in numero e tipo sufficienti ad assicurare l’effettuazione del medesimo, garantendo gli standard minimi di qualità di cui all’Annesso 2, nel rispetto degli orari e con la precisa osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei relativi annessi che costituiscono parte integrante dello stesso.
6. La consistenza del parco mezzi non può essere inferiore a quella indicata nell’Annesso 3, salva diversa indicazione dell’Ente affidante ovvero dall’Affidatario – in ogni caso accettata dall’Ente affidante – motivata dalle caratteristiche del servizio, da stilarsi in forma scritta ad integrazione del presente Contratto.
7. Entro il periodo di efficacia del presente Contratto tutto il parco mezzi dovrà essere dotato di sistemi di certificazione del chilometraggio effettuato nello svolgimento del servizio.
8. L’affidatario è tenuto a stipulare tutte le polizze assicurative obbligatorie.

Art. 13 (Aspetti tariffari)

1. L’affidatario adotta i titoli di viaggio e le relative tariffe indicate nell’Annesso 4 al presente Contratto.
2. L’organizzazione e la gestione della rete di vendita, nonché la commercializzazione dei titoli di viaggio sono a cura dell’Affidatario.
3. Gli importi incassati direttamente dall’Affidatario per la vendita di titoli di viaggio, spettano all’Ente affidante. L’Affidatario fungerà da “agente contabile” versando tali incassi all’Ente affidante con le modalità da questa previste.
4. Entro 2 mesi dalla scadenza dell’appalto, l’Affidatario dovrà fornire, su richiesta dell’Ente Affidante, una completa relazione riepilogativa dei ricavi da tariffe.

Art. 14 (Informazioni all’utenza)

1. L’affidatario è tenuto a garantire un’efficace informazione all’utenza sulle caratteristiche dei servizi offerti e sugli orari di servizio, delle coincidenze con altre modalità di trasporto nonché del sistema di vendita dei titoli di viaggio.
2. Al verificarsi delle variazioni degli orari dei servizi, con particolare riguardo al passaggio dall’orario invernale a quello estivo e viceversa, e comunque in ogni altro caso che preveda un cambiamento degli orari, l’affidatario si impegna a garantire una tempestiva informazione all’utenza entro 30 (trenta) giorni precedenti l’entrata in vigore del nuovo orario e del nuovo servizio. La disposizione di cui al precedente periodo costituisce standard di qualità del servizio, il cui mancato rispetto determina una riduzione del corrispettivo nella misura dall’Annesso 2.

Art. 15 (Subaffidamento)

1. È consentito il subaffidamento dei servizi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali ad altri operatori in possesso dei requisiti di ordine morale, economico-finanziari e tecnico-professionali, scelti in conformità alle previsioni di legge vigenti, garantendo in ogni caso il rispetto delle previsioni contrattuali e gli standard qualitativi e quantitativi individuati dal presente Contratto.

2. Il subaffidamento deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente Affidante: il limite massimo dei servizi subaffidabili è pari al 20% dei servizi affidati.
3. Le imprese subaffidatarie hanno l'obbligo dell'applicazione, per le singole tipologie del comparto dei trasporti, dei rispettivi contratti collettivi di lavoro, così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria.
4. In caso di mancato rispetto anche di uno soltanto degli obblighi sopra specificati, i servizi esercitati in subaffidamento, per i quali si determinino inadempienze a tali obblighi, si considerano come non effettuati ai fini della corresponsione del corrispettivo.
5. È, inoltre, facoltà dell'Ente Affidante intimare per iscritto all'Affidatario di adempiere entro 15 giorni a tutti gli obblighi sopra definiti ovvero di risolvere il contratto di subaffidamento che non la soddisfi, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto con contestuale integrale escussione della garanzia e fatti salvi ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere all'Ente Affidante anche a titolo di risarcimento danni.
6. L'Affidatario deve assicurare il rispetto di tutti gli obblighi assunti con questo Contratto nei confronti dell'Ente Affidante anche per i servizi subaffidati. Nessun rapporto intercorrerà tra l'Ente Affidante e il subaffidatario, rimanendo l'Affidatario unico responsabile nei confronti dell'Ente Affidante della regolare esecuzione del contratto ed esclusivo titolare dei corrispettivi in esso previsti.

Art. 16 (Cauzione definitiva, coperture assicurative e responsabilità)

1. La cauzione prestata dall'Affidatario a corretto espletamento degli obblighi contrattuali è progressivamente ridotta del 50% per ciascuno degli anni di decorrenza contrattuale. In caso di proroga contrattuale la cauzione dovrà essere ricostituita per un importo pari al 2% dell'importo del corrispettivo relativo a tutto il periodo coperto dalla proroga. L'Ente affidante ha facoltà di escutere la cauzione in relazione agli specifici inadempimenti dell'Affidatario. Resta salvo ed impregiudicato il diritto dell'Ente Affidante al risarcimento di un eventuale danno non coperto, in tutto o in parte, dalla cauzione versata dall'Affidatario. La cauzione ha validità fino a dichiarazione liberatoria da parte dell'Ente Affidante e comunque non oltre 12 mesi dopo la conclusione del presente Contratto, comprese le eventuali integrazioni e proroghe.
2. Le Parti concordano che, impregiudicate le responsabilità di legge e le obbligatorie coperture assicurative previste dalla normativa vigente in materia, l'Affidatario è responsabile di tutti gli eventuali danni cagionati all'Ente Affidante, al personale impiegato, ai passeggeri ed ai terzi in genere nell'esecuzione delle prestazioni previste nel presente Contratto.
3. L'affidatario assume ogni più ampia responsabilità per danni a cose e persone e solleva l'Ente Affidante da ogni conseguente azione, responsabilità e pretesa risarcitoria attinente o comunque riconducibile alle attività di gestione dei servizi di cui al presente contratto.

PARTE TERZA SISTEMA DI MONITORAGGIO E DOCUMENTAZIONE

Art. 17 (Monitoraggio del servizio)

1. Il monitoraggio del servizio comprende la registrazione giorno per giorno e veicolo per veicolo, su registro controfirmato dall'ente affidante, di ogni tratta percorsa, riportante luogo di partenza e di destinazione, orario di partenza e di arrivo, i chilometri percorsi e il numero delle persone trasportate.
2. L'Affidatario è tenuto a mettere a disposizione un sistema informativo, attraverso piattaforma WEB, accessibile da remoto ai referenti dell'Ente Affidante, che consenta di verificare la posizione dei veicoli durante il trasporto ed i chilometri complessivi mensili effettuati da ciascun veicolo.
3. Mensilmente è predisposto un report su foglio elettronico di calcolo con le informazioni indicate nel precedente punto 1.

4. L’Affidatario è tenuto a predisporre un Rapporto semestrale sui servizi, contenente i dati di caratterizzazione e di valutazione del servizio offerto, nonché della qualità erogata e dei risultati raggiunti.
5. Il Rapporto di cui al comma 4 costituisce lo strumento di base per la valutazione del rispetto degli standard qualitativi del servizio, nonché per la raccolta di dati di caratterizzazione quantitativa e qualitativa del servizio erogato e di natura economico-gestionale.
6. Il Rapporto evidenzia, inoltre, gli scostamenti tra il servizio programmato e quello effettivamente erogato, tra gli obiettivi individuati e quelli effettivamente raggiunti, indicando le principali cause di scostamento. La rilevazione degli scostamenti effettuata sul servizio complessivo evidenzia anche i valori per singola area.
7. I rapporti periodici sul servizio sono presentati, analizzati e discussi in sede di Comitato tecnico, il quale procede a individuare le necessarie azioni di miglioramento.
8. Per verificare il rispetto degli standard minimi di qualità del servizio, l’Ente Affidante può effettuare ispezioni o partecipare ad apposite inchieste tecniche, eventualmente accompagnato dal personale dell’Affidatario.
9. L’Affidatario è tenuto a redigere i rapporti periodici semestrali e a presentarli entro 30 (trenta) giorni dal termine del periodo cui si riferiscono.
10. L’Affidatario è tenuto, altresì, a fornire all’Ente Affidante all’interno del Rapporto semestrale sui servizi i dati a consuntivo di carattere economico gestionale dei servizi. In particolare con cadenza semestrale e per singola area, rileva i seguenti indicatori necessari per la misurazione degli obiettivi di efficacia, efficienza e qualità:
 - il numero dei passeggeri trasportati;
 - il numero di viaggiatori chilometro;
 - il costo di produzione chilometrico;
 - l’incidenza del costo del personale sul totale dei costi di produzione;
 - l’indice medio di occupazione dei mezzi;
 - i risultati di un’indagine campionaria, realizzata attraverso call center, sito web e/o APP, da realizzarsi in un periodo concordato con l’Ente Affidante, che verrà mantenuta costante durante tutto il periodo di valenza del contratto.

Art. 18 (Penali)

1. Fuori dai casi di decadenza dall’affidamento di cui all’Art. 19, nel caso in cui le prestazioni oggetto di appalto vengano svolte in maniera imprecisa, non accurata o non a regola d’arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Contratto, Capitolato e dall’offerta tecnica, l’Amministrazione affidante provvede ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo raccomandata A.R. o di Posta Elettronica Certificata, invitando l’Affidatario ad ovviare a quanto contestato e ad adottare le misure più idonee per garantire che le prestazioni siano svolte con i criteri e con il livello qualitativo previsti dai documenti contrattuali e a presentare, se ritenuto, entro 15 giorni, le proprie controdeduzioni.
2. Ove, in esito al procedimento di cui al precedente punto, siano accertati da parte dell’Amministrazione affidante casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, l’Amministrazione si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
3. La penale può variare da Euro 100,00 (cento/00) a Euro 2.000,00 (duemila/00) in rapporto alla gravità dell’inadempienza o della recidività, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione affidante.
4. Le penali per il mancato rispetto degli standard minimi di qualità di cui al succitato Annesso 2 sono valutate e applicate semestralmente in base ai dati rilevati nell’ambito delle verifiche condotte dall’Ente Appaltante e sulla base del Rapporto semestrale sui servizi.

5. Le penali relative ad ogni singola fattispecie riconducibili agli standard minimi di qualità sono quantificate nell'Annesso 2; lo stesso costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
6. Le penali di cui al presente articolo non si applicano qualora il mancato rispetto degli standard del servizio sia stato determinato da comprovato comportamento illecito del personale, perseguito ai sensi si legge, senza alcuna responsabilità dell'Affidatario.
7. Le penali non si applicano, del pari, nel caso in cui il mancato rispetto degli standard del servizio sia stato determinato da comprovata impossibilità, per l'Affidatario, di perseguirli per motivate e comprovate ragioni di forza maggiore.
8. L'Ente Affidante esprime ogni più ampia riserva di rimodulare in corso di esecuzione del presente Contratto, sia in aumento che in diminuzione, il sistema delle penali per lo svolgimento del servizio attualmente in vigore, anche in considerazione del suo monitoraggio.
9. L'importo delle penali potrà essere recuperato mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione, oppure mediante escussione della cauzione definitiva senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
10. La richiesta e il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Affidatario del servizio dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
11. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte dell'Affidatario, pena la risoluzione del contratto.
12. Il provvedimento con cui sia stato disposto l'incameramento della cauzione è comunicato all'Affidatario mediante raccomandata A.R. oppure PEC, con invito a reintegrare la cauzione stessa.

PARTE QUARTA DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 (Decadenza e revoca)

1. L'affidatario è dichiarato decaduto dall'affidamento nei seguenti casi:
 - a. mancato inizio del servizio nel termine stabilito;
 - b. abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa da parte dell'Affidatario;
 - c. gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o per reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo;
 - d. mancata ottemperanza da parte dell'Affidatario di norme imperative di legge o regolamentari;
 - e. qualora l'Affidatario sia sottoposto a fallimento, ovvero ad altra procedura concorsuale di liquidazione;
 - f. qualora l'Affidatario perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
 - g. avvenuta escussione della garanzia, in tutto o in parte, qualora l'Affidatario non abbia provveduto a ricostituirla nel termine di 30 (trenta) giorni;
2. Nei casi di cui al comma 2 lett. a) e b), l'Ente affidante intima l'Affidatario per iscritto di adempiere senza ritardo, e comunque non oltre le ventiquattro ore successive. Decorso inutilmente detto termine, l'Affidatario si intende decaduto dall'affidamento. Nei casi di cui alla lettera c) l'Ente affidante intima per iscritto all'Affidatario di adempiere entro il termine di 30 (trenta) giorni, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, l'Affidatario si intende decaduto dall'affidamento.
3. In caso di decadenza dall'affidamento nei casi indicati al precedente comma 1 e 2, è escluso qualsiasi indennizzo a favore dell'Affidatario, il quale dovrà risarcire l'Ente affidante in relazione agli

eventuali maggiori oneri che lo stesso dovrà sostenere per il riaffidamento del servizio ad un diverso gestore ed in relazione agli ulteriori danni subiti.

4. L'Ente Affidante ha facoltà di revocare l'affidamento con atto motivato nei seguenti casi:
 - a. in caso di modifiche o revisione sostanziale dell'organizzazione dei servizi o di parte di essi;
 - b. nei casi in cui venga meno l'interesse pubblico, o siano sorte nuove e preponderanti esigenze di interesse pubblico;
 - c. qualora il servizio di trasporto risulti inadeguato, per estensione o intensità alle sopravvenute esigenze dell'utenza;
 - d. qualora siano venute meno le esigenze pubbliche definite dagli strumenti di programmazione, in seguito ad avvenuta modifica degli stessi;
 - e. in tutti i casi in cui siano sorte nuove, diverse e preponderanti esigenze di interesse pubblico.
5. In caso di revoca dell'affidamento l'Ente affidante riconoscerà un indennizzo all'Affidatario.

Art. 20 (Recesso unilaterale del contratto)

1. L'Amministrazione affidante potrà recedere unilateralmente dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ai sensi del 2° comma dell'Art. 1373 c.c. senza che l'Affidatario abbia nulla a che pretendere, previa comunicazione da notificarsi all'Affidatario stesso con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data dalla quale diviene operativo il recesso.

Art. 21 (Ulteriori obblighi dell'affidatario)

1. L'Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Eente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto. L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi degli art. 94 e 95 del D.lgs. n.36/2023.

Art. 22 (Designazione quale Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016)

1. Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto. In Per esecuzione del presente contratto, l'Affidatario viene nominato dall'UMCN quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento dei servizi. di "cui al presente contratto." Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.
2. L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.
3. L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione

Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l’Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art. 23 (Definizione delle controversie)

1. In caso di dissenso in merito alla gestione e all’esecuzione del Contratto, le parti sono tenute a esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.
2. Qualora la controversia dovesse sorgere in corso di esecuzione del Contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione dei servizi di cui al presente Capitolato.
3. È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione di ogni qualsivoglia controversia che dovesse sorgere dall’interpretazione o esecuzione della presente procedura è, pertanto, competente il Foro di Urbino.

Art. 20 (Foro competente)

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, non definite bonariamente, il Foro competente è quello di Urbino.

Art. 21 (Clausole finali)

1. Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora in vigore, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 36/2023 nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di servizi.

Annessi al presente Contratto:

1. Regolamento del servizio
2. Condizioni Minime di Qualità e Sistema delle penalità
3. Parco mezzi
4. Sistema tariffario

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO

N.B. Il presente Regolamento si basa sulle richieste minime previste dalla documentazione di gara. La versione definitiva includerà le specifiche presentate dall’Affidatario nella propria offerta.

1. Descrizione del servizio

1.1 Il servizio di trasporto a chiamata, ovvero flessibile, permette il collegamento fra due località poste sulla rete stradale (statale, regionale e comunale) dell’intera Area interna del Basso Appennino Pesarese e Anconetano, nonché dei Comuni di Urbino, Urbania, Fermignano, Fossombrone, Pergola, Genga e Fabriano.

1.2 Il servizio è finalizzato a consentire il trasferimento dei residenti in uno dei Comuni dell’Area interna del Basso Appennino Pesarese e Anconetano, nonché dei turisti registrati presso le strutture ricettive dei Comuni dell’Area interna, fra due località non raggiungibili o difficilmente raggiungibili con l’ausilio dei normali servizi di linea, sia in relazione alle destinazioni servite che agli orari delle corse del servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL).

1.3 Il servizio non è quindi consentito per i tragitti per i quali si riscontra la presenza di servizi trasporto pubblico di linea, il cui punto di partenza e/o di arrivo sia posto entro un raggio di 2 (due) chilometri dalla fermata TPL più vicina e se nell’arco di 30 minuti è disponibile una corsa del servizio di trasporto pubblico di linea nel senso di marcia prescelto.

1.4 Essendo un servizio integrativo dei normali servizi di trasporto pubblico di linea, qualora possibile l’Affidatario proporrà agli utenti l’utilizzo dei servizi di linea, anche per sole parti della tratta da percorrere, e contribuirà alla diffusione delle informazioni relative alle coperture orarie e territoriali dei normali servizi di trasporto pubblico operanti nell’area, concorrendo alla attività di promozione e informazione dell’insieme dei servizi di trasporto pubblico presenti nell’area.

1.5 Il servizio è operativo osservando il calendario e il numero minimo di ore consecutive come di seguito esposto.

a) Periodo “invernale” (dal 1° novembre al 31 marzo):

- i) Feriale (da lunedì a venerdì) n. ___ ore dalle __:__ alle __:__ e n. ___ ore dalle __:__ alle __:__;
- ii) Prefestivo (sabato) n. ___ ore dalle __:__ alle __:__ e n. ___ ore dalle __:__ alle __:__;
- iii) Festivo (domenica) n. ___ ore dalle __:__ alle __:__.

b) Periodo “estivo” (dal 1° aprile al 31 ottobre escluso agosto):

- i) Feriale (da lunedì a venerdì) n. ___ ore dalle __:__ alle __:__ e n. ___ ore dalle __:__ alle __:__;
- ii) Prefestivo (sabato) n. ___ ore dalle __:__ alle __:__ e n. ___ ore dalle __:__ alle __:__;
- iii) Festivo (domenica) n. ___ ore dalle __:__ alle __:__.

c) Agosto (dal 1° al 31 agosto):

- i) Feriale (da lunedì a venerdì) n. ___ ore dalle __:__ alle __:__ e n. ___ ore dalle __:__ alle __:__;
- ii) Prefestivo (sabato) n. ___ ore dalle __:__ alle __:__.

1.6 Il servizio è inoltre essere attivo, nelle giornate in cui sono previsti gli spettacoli teatrali che verranno allestiti presso i Teatri di Cagli, Sassoferrato, Apecchio e Arcevia, almeno 1 ora prima e 1 ora dopo l’orario degli stessi spettacoli. Inoltre il servizio è operativo in occasione di eventi particolari, per un

numero massimo di 9 (nove) giornate ogni anno, che si terranno nei Comuni di Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Piobbico, Frontone, Serra Sant'Abbondio, Arcevia e Sassoferrato.

1.7 Il servizio non sarà attivo nei giorni festivi di Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua, Pasquetta, nonché il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 1° novembre, l'8 dicembre e il 26 dicembre.

1.8 L'effettuazione del servizio non può essere interrotta né sospesa, fatti salvi i seguenti casi:

- a) forza maggiore e calamità naturali;
- b) disposizione delle Autorità pubbliche per motivi di ordine, di sicurezza e di salute pubblica;
- c) sciopero.

1.9 Al verificarsi dei casi di cui ai punti a) e b) l'Affidatario del servizio deve darne immediata comunicazione in forma scritta al Committente. La comunicazione dovrà essere trasmessa al massimo entro il giorno successivo al verificarsi dell'evento.

1.10 Ogni corsa dovrà rientrare, ai fini del calcolo della tariffa da applicare all'utenza, in una delle seguenti fasce di percorrenza:

- a) tragitto fino a 6 chilometri;
- b) tragitto compreso tra 6,1 e 18 chilometri;
- c) tragitto intercomunale compreso tra 18,1 e 36 chilometri;
- d) tragitto intercomunale compreso tra 36,1 e 60 chilometri.

2. Bacino di riferimento per l'esecuzione del servizio

2.1 Indicativamente i servizi sono organizzati su tre specifiche zone, secondo il seguente schema.

a) Zona 1:

- Comuni da cui è possibile accedere al servizio: Acqualagna, Apecchio, Piobbico;
- Comuni raggiungibili dal servizio: Acqualagna, Apecchio, Cagli, Fermignano, Fossombrone, Piobbico, Urbania, Urbino.

b) Zona 2:

- Comuni da cui è possibile accedere al servizio: Cagli, Cantiano, Frontone, Serra Sant'Abbondio;
- Comuni raggiungibili dal servizio: Acqualagna, Cagli, Cantiano, Fermignano, Fossombrone, Frontone, Pergola, Serra Sant'Abbondio.

c) Zona 3:

- Comuni da cui è possibile accedere al servizio: Arcevia, Sassoferrato;
- Comuni raggiungibili dal servizio: Arcevia, Cagli, Genga, Fabriano, Sassoferrato.

2.2 La distinzione delle diverse Zone ha lo scopo di indirizzare il posizionamento dei mezzi ferma restando la possibilità dei residenti e dei turisti dei soli Comuni dell'Area interna Basso Appennino Pesarese e Anconetano di raggiungere i seguenti Comuni: Acqualagna, Apecchio, Arcevia, Cagli, Cantiano, Fabriano, Fermignano, Fossombrone, Frontone, Genga, Pergola, Piobbico, Sassoferrato, Serra Sant'Abbondio, Urbania e Urbino.

3. Modalità di svolgimento del servizio di trasporto

3.1 Il servizio avviene tramite prenotazione telefonica, sito web o APP da effettuarsi entro il giorno precedente alla realizzazione della corsa. Le richieste di prenotazione del viaggio che dovessero giungere all'interno della stessa giornata potranno essere accolte solo sulla base della reale possibilità del loro inserimento nel programma dei viaggi già previsto.

3.2 Il calcolo della distanza chilometrica, ai fini del calcolo della tariffa utenti, si esegue sulla base della lunghezza del percorso stradale che unisce il punto di partenza a quello di arrivo.

3.3 Il calcolo della distanza chilometrica, ai fini del calcolo del corrispettivo totale da riconoscere all’Affidatario, si esegue sulla base della lunghezza del percorso stradale che unisce il punto di partenza a quello di arrivo.

3.4 Il servizio può essere richiesto per coprire una distanza minima di 3 chilometri e una distanza massima di 60 chilometri.

3.5 La distanza chilometrica fra il punto di partenza e quello di arrivo è individuata avvalendosi di Google Maps.

3.6 Il numero annuo massimo di veic*km del servizio di trasporto è pari a 160.065.

4. Call center

4.1 Il servizio può essere prenotato anche tramite call center raggiungibile al seguente numero telefonico: _____

4.2 Il call center è attivo per prenotazioni ed informazioni durante l’intero periodo del servizio e comunque almeno un’ora prima dell’avvio del servizio stesso.

5. Funzionalità dell’APP e Sito web

5.1 Le applicazioni prevedono le seguenti funzionalità:

- a) Mappa: la landing page dell’applicazione/sito web sono costituiti da una mappa, che attraverso le funzionalità descritte di seguito permettono all’utente di costruire un itinerario (grafico e listato testuale) per raggiungere un luogo x attraverso i servizi di trasporto offerti.
- b) Login: l’applicazione/sito web permette la registrazione e la login utente; l’autenticazione consente all’utente di usufruire di una serie di servizi personalizzati quali la prenotazione del viaggio e il pagamento della relativa tariffa.
- c) Journey planner: l’applicazione/sito web integra il motore di “calcola percorso” ed è integrata con altri elementi quali la posizione in real time dei mezzi di trasporto, nonché con funzioni personalizzate quali la partenza o l’arrivo a luoghi preferiti (casa, lavoro).
- d) Consultazione delle informazioni: l’applicazione/sito web garantisce una sezione per la consultazione di tutte le informazioni necessarie per la prenotazione del servizio e per il suo corretto utilizzo.
- e) Prenotazione dei servizi di trasporto: l’applicazione/sito web garantisce una sezione per la prenotazione del servizio di trasporto. L’applicazione inoltre permette la creazione e l’invio di SMS per la conferma della prenotazione.
- f) Shop online: l’applicazione/sito web consente la possibilità di pagare la tariffa relativa alla prenotazione effettuata. L’applicazione consente l’invio di SMS per la conferma del pagamento della tariffa (SMS ticket).
- g) Real Time: l’applicazione permette la consultazione dei tempi di arrivo del servizio prenotato.
- h) Informazioni sul territorio: l’applicazione/sito web contiene un’area dedicata alla promozione del territorio i cui contenuti saranno concordati con l’Ente appaltante.
- i) Lingua: l’applicazione/sito web è essere in italiano con opzione in lingua inglese.

5.2 La struttura grafica l’applicazione/sito web è coerente con l’immagine coordinata “Alte Marche” della Strategia dell’Area interna del Basso Appennino Pesarese e Anconetano ed è accessibile ai sensi del Decreto legislativo n. 106 del 10 agosto 2018.

6. Prenotazione del servizio

6.1 La prenotazione avviene attraverso un call center, sito web o APP.

6.2 La prenotazione deve avvenire almeno il giorno prima la realizzazione della corsa ed è possibile effettuare una prenotazione valevole per più giorni secondo un programma strutturato. Le richieste di prenotazione del viaggio che dovessero giungere all'interno della stessa giornata potranno essere accolte dall'operatore solo sulla base della reale possibilità del loro inserimento nel programma dei viaggi già previsto.

6.3 L'utente al momento della prenotazione comunica all'operatore le proprie preferenze in termini di:

- località/fermata di origine;
- località/fermata di destinazione;
- orario di partenza o orario di arrivo;
- titolo di viaggio;
- eventuale necessità di interscambio con altre linee.

6.4 L'operatore/applicazione verifica, rispetto al programma di corse già prenotate e dei servizi di linea già presenti sul territorio, la possibilità di garantire il servizio, nonché le ipotesi di interscambio con i servizi di linea per raggiungere località esterne al bacino di riferimento.

6.5 In assenza di eventuali servizi di linea in grado di soddisfare le esigenze dell'utente e se la corsa richiesta è compatibile con il programma in essere per la giornata, l'operatore/applicazione conferma all'utente la corsa e la inserisce nel programma per la relativa giornata.

6.6. Se la corsa richiesta non è erogabile nella fascia oraria richiesta per incompatibilità rispetto al programmato:

- l'operatore/applicazione individua l'orario precedente e successivo rispetto a quello indicato dall'utente, al quale può essere garantita la corsa, puntando a servire più utenti con una stessa corsa;
- l'operatore/applicazione propone all'utente gli orari alternativi;
- l'utente effettua la propria scelta.

6.7 L'operatore/applicazione si fa confermare nominativo e numero di telefono a cui è reperibile il viaggiatore, sia a fini di sicurezza che per informarlo in caso di eventuali ritardi o problemi operativi.

6.8 L'operatore/applicazione riepiloga le caratteristiche della corsa concordata (nominativo e numero di telefono, fermate di partenza e arrivo, orario, tariffa ed eventuali indicazioni per interscambi).

6.9 Al fine di tutela e sicurezza del servizio, è prevista la registrazione degli utenti, che al primo contatto dovranno fornire le proprie generalità, che saranno associate al numero telefonico (non potranno essere accettate chiamate da numeri oscurati), e all'atto della prima corsa dovranno esibire fotocopia del proprio documento di identità all'autista per la chiusura della pratica di registrazione.

CONDIZIONI MINIME DI QUALITÀ E SISTEMA DELLE PENALITÀ

Penalità – Operatività del servizio

Indicatore	Standard minimo	Penalità
Operatività del servizio per singola area secondo quanto definito nel Regolamento del servizio	Piena conformità	Singola non conformità: € 100,00 (Euro cento/00) per ogni ora di non operatività del servizio per singola area accertata dall'Ente Appaltante
Realizzazione del servizio con l'utilizzo dei mezzi previsti nell'Annexo 3 al Contratto	Piena conformità	Singola non conformità: € 150,00 (Euro centocinquanta/00) per ogni giorno di non conformità per singolo mezzo accertata dall'Ente Appaltante

Penalità - Informazioni all'utenza e trasparenza

Indicatore	Standard minimo	Penalità
Funzionamento del call center verso l'utenza operativo secondo quanto definito nel Regolamento del servizio	Piena conformità	Singola non conformità: € 30,00 (Euro trenta/00) per ogni giorno di mancato funzionamento accertata dall'Ente Appaltante
Funzionamento del sito web secondo quanto definito nel Regolamento del servizio (errori che impediscono l'operatività, anche parziale, di una funzione o la degradano sensibilmente)	Piena conformità	Singola non conformità: € 50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni giorno successivo al primo dall'accertamento del mancato funzionamento da parte dell'Ente Appaltante
Funzionamento del sito web secondo quanto definito nel Regolamento del servizio (errori che non hanno un impatto immediato, evidente e generalizzato sull'operatività)	Piena conformità	Singola non conformità: € 30,00 (Euro trenta/00) per ogni giorno successivo al quinto dall'accertamento del mancato funzionamento da parte dell'Ente Appaltante
Funzionamento dell'APP secondo quanto definito nel Regolamento del servizio (errori che impediscono l'operatività, anche parziale, di una funzione o la degradano sensibilmente)	Piena conformità	Singola non conformità: € 50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni giorno successivo al primo dall'accertamento del mancato funzionamento da parte dell'Ente Appaltante
Funzionamento dell'APP secondo quanto definito nel Regolamento del servizio (errori che non hanno un impatto immediato, evidente e generalizzato sull'operatività)	Piena conformità	Singola non conformità: € 30,00 (Euro trenta/00) per ogni giorno successivo al quinto dall'accertamento del mancato funzionamento da parte dell'Ente Appaltante
Informazione all'utenza delle variazioni degli orari dei servizi	Piena conformità	Singola non conformità: € 50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni giorno di non conformità accertata dell'Ente Appaltante

Penalità - Pulizia, comfort e accessibilità del materiale rotabile

Indicatore	Standard minimo	Penalità
Esecuzione dei cicli di pulizia programmati giornalmente: pulizia di accessi, pavimento, sedili, bagagliere, cruscotto, mancorrenti, posto guida, appoggiatesta, rimozione interna ed esterna di scritte, graffiti e/o adesivi non autorizzati, lavaggio di cerchi ruota, lavaggio esterno della carrozzeria (quando necessario o almeno una volta alla settimana)	Piena conformità	Singola non conformità: € 30,00 (Euro trenta/00) per ogni non conformità successiva alla quinta (su base semestrale) accertata dall'Ente Appaltante
Funzionamento degli impianti di climatizzazione	Piena conformità	Singola non conformità: € 30,00 (Euro trenta/00) per ogni non conformità successiva alla quinta (su base semestrale) accertata dall'Ente Appaltante
Funzionamento di apposita pedana o altro sistema equivalente per l'accesso di persone a ridotta mobilità	Piena conformità	Singola non conformità: € 50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni non conformità accertata dall'Ente Appaltante

Penalità - Ulteriori penalità

Indicatore	Penalità
Mancato rispetto del termine di avvio del servizio	€ 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di non operatività del servizio per singola area accertata dall'Ente Appaltante
Mancata fornitura dei dati e delle informazioni relative al Monitoraggio del servizio nei termini previsti dal Contratto	€ 100,00 (Euro cento/00) per ogni giorno successivo al decimo dall'accertamento della non conformità da parte dell'Ente Appaltante

PARCO MEZZI

I servizi sono realizzati con il seguente parco mezzi.

a) Zona 1

N.	N.ro telaio	Targa	Marca	Modello	Data d'acquisto	Data 1° immatricolazione	Lunghezza	Classe ambientale	Alimentazione	Posti a sedere	Posti carrozzella diversamente abili

b) Zona 2

N.	N.ro telaio	Targa	Marca	Modello	Data d'acquisto	Data 1° immatricolazione	Lunghezza	Classe ambientale	Alimentazione	Posti a sedere	Posti carrozzella diversamente abili

c) Zona 3

N.	N.ro telaio	Targa	Marca	Modello	Data d'acquisto	Data 1° immatricolazione	Lunghezza	Classe ambientale	Alimentazione	Posti a sedere	Posti carrozzella diversamente abili

SISTEMA TARIFFARIO

1.1 La tariffa agli utenti, articolata per fasce chilometriche è così stabilita:

- a) Tariffa a testa tratta fino a 6 chilometri pari a € 1,50 (uno/50);
- b) Tariffa a testa tratta da 6,1 a 18 chilometri pari a € 2,50 (due/50);
- c) Tariffa a testa tratta da 18,1 a 36 chilometri pari a € 3,50 (tre/50);
- d) Tariffa a testa tratta da 36,1 a 60 chilometri pari a € 4,50 (quattro/50).

1.2 La tariffa a testa comprende il trasporto dei bagagli del viaggiatore.

1.3 Per ciascuna fascia chilometrica è prevista la vendita di un carnet composto da 12 (dodici) biglietti di viaggio al costo di 10 (dieci).